

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT) Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580 www.comune.telti.ot.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30-09-2013

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 (comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti).

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica Ordinaria .

Proceduto all'appello nominale risultano:

PINDUCCIU GIAN FRANCO	P	PILERI NATALINO	P
CAU BATTISTINA	P	ROSSI FRANCESCA	P
PINNA GIUSEPPE	P	PINDUCCIU ADRIANO	Р
MARIANO MICHELE	Α	TODDE GESUINO	Р
MELLINO SANDRO	P	PIRINA SIMPLICIO ELIO	P
PATTITONI ELVIRA ANGELA	Α	RUZITTU GIOVANNELLA	P
PIRINA VIVIANA	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BAULE NATALINA presenti n. 11 e assenti n. 2 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di SINDACO - Presidente il quale, constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 (comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio:

Rilevato che, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013:
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 53 in data 22/08/2013, ha approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Const	atato che,	, in relazione	agli schem	i dei biland	ci e della	relazione	predisposti	dalla Giu	ınta
	non sono	pervenuti e	mendament	ti;					

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.04.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale, costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 12.09.2013, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 22.08.2013., relativa all'approvazione del **programma triennale dei lavori pubblici** di cui all'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 . in data 22.08.2013, relativa all'approvazione della **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 . in data 22/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30.09.2013 relativa all'approvazione delle **aliquote** e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 22/08/2013, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 30.09.2013, relativa all'approvazione delle **tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22/08/2013, relativa all'approvazione delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 22/08/2013, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.46 in data 22/08/2013, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 30.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, di
 approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree
 cimiteriali;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2011;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;
- l'articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), in base al quale vengono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali cinque miliardi destinati al pagamento di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012;
- il DM Economia e finanze in data 14 maggio 2013 e 12 luglio 2013, di riparto degli spazi finanziari agli enti locali per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del d.L. n. 35/2013;
- l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale, con riferimento all'esercizio 2014, ha sospeso l'applicazione dei criteri di virtuosità a favore degli enti locali che aderiscono alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

- a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 12% per l'anno 2013 e al 14,8% a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- b) i comuni sopra i 5.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari al 14,8% a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- c) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- d) nel caso in cui l'ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, individuata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 1% delle spese correnti medie 2007-2009;

Atteso che il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, calcolato tenendo conto dell'ulteriore 1% di concorso alla manovra sulle spese correnti medie 2007-2009, è pari a:

PATTO DI STABILITA' SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
€ 212.991,66	€ 375.190,45	€ 370.329,39		

come risulta dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera d);

Visto inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:

Anno 2013	Anno 2014 e succ.		
6%	4%		

Richiamato l'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 204 del Tuel stabilendo che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento";

Tenuto conto che questo ente, nell'anno 2013, presenta una capacità di indebitamento pari al 83,39% e che pertanto *non opera* il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Visti in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;
- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzato ai fini patto;
- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dlala legge di stabilità 2013, con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata "in proporzione

alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Preso atto che, per effetto dei tagli, questo ente subirà una riduzione di risorse quantificata in € 115.974,10 nel 2013,

Atteso che i tagli di cui sopra nonché l'ulteriore concorso alla manovra previsto dall'articolo 31 della legge n. 183/2011 hanno imposto a questo ente una manovra complessiva di correzione dei conti per il solo anno 2013 di € 115.974,10, a cui si è fatto fronte attraverso¹:

To all C 110.07 1,10, a ballot o tatto fronto attravorso .
economie connesse ai tagli alla spesa pubblica (personale, costi della politica, consulenze, ecc.);
conomie derivanti dalla gestione associata delle funzioni;
aumento della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per effetto dell'introduzione della
TARES;

Richiamato l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Richiamato inoltre l'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 prevede una ulteriore riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 2011, fatta eccezione per le "autovetture utilizzate (...) per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa";

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Visto il prospetto allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 48 del 22/08/2013) con il quale sono stati:

€ individuati i limiti di spesa per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 6 del d.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e dell'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012;

¹ Inserire le misure adottate dall'ente per la manovra di bilancio, di cui l'elenco proposto rappresenta un semplice suggerimento.

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

Tenuto conto, da ultimo, che l'articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2912) impone agli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti pari al 25% dell'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale quota è elevata al 50% nel caso in cui l'ente faccia ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla Cassa depositi e prestiti spa in attuazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35/2013;

Dato atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un Fondo svalutazione crediti per l'annualità 2007 pari a €.16.009.60 :

€ in misura sufficiente alla prescrizione di legge sopra citata;

Visto infine il prospetto redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011, allegato al presente provvedimento sotto la lettera) quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono in linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

ACQUISITO il sotto riportato parere favorevole del responsabile del settore finanziario/personale ex artt. 49 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ;

Parere: favorevole

II responsabile del Settore finanziario/personale F.to Rag. Romina Campesi

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012; del revisore dei conti Dott.ssa Enrica Gasperini , allegato alla presente deliberazione ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il **Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013**, che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE			SPESE			
Tit	Descrizione	Competenza	Tit.	Descrizione	Competenza	
I	Entrate tributarie	885.505,10	I	Spese correnti	2.230.637,90	
III IV	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Entrate extratributarie Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	274.798,83	II	Spese in conto capitale	217.340,57	
	riscossione di crediti					
	ENTRATE FINALI	2.545.064,75		SPESE FINALI	2.447.978,47	
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	III	Spese per rimborso di prestiti	97.086,28	
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	309.369,57	IV	Spese per servizi per conto di terzi	309.369,57	
	TOTALE	2.854.434,32		TOTALE	2.854.434,32	

Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.854.434,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.854.434,32

ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBR	I
A) Equilibrio economico-finanziario		*La differenza di € 1.000,00 è	
Entrate titolo I-II-III (+	2.328.724,18	finanziata con:	
Spese correnti (-	2.230.637,90	1) Quote di oneri di urbanizzazione	€
Differenza	98.086,28	(%) – Max 75%	
Quote di capitali di amm.to mutui (-	98.086,28	2) Mutui per debiti fuori bilancio	VIETATO
Differenza*	1.000,00	2) Mutul pel debiti fuoli bilancio	
		3) Avanzo di amministrazione per	
B) Equilibrio finale		debiti fuori bilancio	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	2.545.064,75	4) altro	
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-	2.447.978,47		
da finanziare (-	.)		
Saldo netto			
da impiegare (+	97.086,28		

- 2. di approvare la **Relazione previsionale e programmatica** ed il **Bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015**, che, allegati alla presente sotto le lettere B) e C), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
- di rideterminate, altresì, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge30 luglio 2010, n. 78 e dall'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, i limiti di spesa per:
 - · studi ed incarichi di consulenza;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

dando atto che dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano risparmi complessivi per €9.160,40;

- 4. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
- 5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco dà lettura di un' ampia relazione dove illustra i punti principali del bilancio di previsione.

Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Elio Pirina afferma che l'Amministrazione sia, di fatto, quasi bloccata a causa delle limitate risorse in termini finanziari e limitazioni normative, tuttavia, sostiene qualcosa si è visto e fatto.

Dichiara di apprezzare gli impegni su cultura e turismo, anche se occorre prestare maggiore attenzione alle somme che vengono utilizzate, riferendosi, in particolare alle iniziative per la tutela e riconoscimento della lingua Gallurese, iniziativa peraltro già condotta insieme alla Unione dei Comuni, ed ai soggiorni per anziani, per i quali il Comune, nel contribuire alle spese, dovrebbe porre maggiore attenzione ai redditi dichiarati.

Per quanto riguarda il resto, sostanzialmente viene riproposto quanto già consolidatosi negli anni precedenti, quindi conclude preannunciando la propria astensione.

L'Assessore alla Cultura Pinna Giuseppe interviene per precisare che il contributo di 500 Euro che il Comune ha stanziato per iniziative a tutela della Lingua Gallurese rappresenta la compartecipazione del Comune ad una richiesta di finanziamento ,prevista da apposito Bando e non la diretta elargizione di somme a favore di qualcuno;

L'Assessore ai Servizi Sociali Cau Battistina interviene per precisare che, per quanto concerne il soggiorno climatico a favore degli anziani, il contributo che eroga il Comune è irrisorio: solo pochissimi vi accedono e la quasi totalità dei partecipanti si fa carico dell'intera spesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano , e 4 astenuti (I Consiglieri Pinducciu Adriano, Todde Gesuino, Pirina Elio e Ruzittu Giovannella)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata.

Quindi, con successiva separata votazione , con 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano , e 4 astenuti (I Consiglieri Pinducciu Adriano, Todde Gesuino, Pirina Elio e Ruzittu Giovannella)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE F.to Geom. PINDUCCIU GIAN FRANCO

Il Segretario Comunale F.to D.ssa BAULE NATALINA

PROT. DEL 07-10-2013

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- 1. che la presente deliberazione
- è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2013 al 22-10-2013;
- 2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:
- □ il decimo giorno successivo alla pubblicazione (art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 07-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BAULE NATALINA

		a servire per	

Dalla Residenza municipale, li __07/10/2013___

II Segretario Comunale D.SSA BAULE NATALINA